

Avv. RODOLFO MURRA
AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA
Via del Tempio di Giove, 21
Tel. 06 67102774 - Fax 06 6793044
rodolfo.murra@comune.roma.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

Ricorso in appello

Per **Roma Capitale** (già Comune di Roma) in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Murra, in virtù di procura speciale, apposta in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 (indirizzo di posta elettronica: rodolfo.murra@comune.roma.it; fax. 06.6793044);

appellante

CONTRO

Ombretta Garbati, Arena Carmela, Morucci Gianfranco, Valente Nicoletta Concetta, Nowicka Alicja Wanda, Muslia Giorgio, Susin Luciano, Perrone Augusto, Civinini Nicola, Burtone Carla, Perrella Maria, Momoni Maurizio, Perrella Rosa, Carmina Gabriella, Compagnone Salvatore, Sciacca Antonino, Pulicari Maria, Rotondi Marisa, Sparaco Romano, Greco Maria, Rotondi Vincenzo, Rotondi Gianluca, Paglia Bice, Parcaroli Alessandro, Parcaroli Massimiliano, Caponeri Antonio, Caponeri Piergiorgio, Caponeri Pierpaolo, Caponeri Gianleonardo, Perrone Iside, Giaquinto Giovanni, Sciortino Joseph, Wong Puay Lang, Lioi Alba Madrilena, Sbordoni Oriana, Risuleo Giancarlo, Palagiano Daniela, Gianni Rosalba, Quilla Luciana, Natali Maurizio, Zappavigna Maria Rita, Alimonti Maurizio, Gianello Raffaella, Leone Roberto, Alberghini Maltoni Luciano, Schiavello Roberto, Strappafelci Carla, Franza Alessandro, Orlandi Donatella, Dalla Pria Donatella, Quacquarelli Stefano, Dominijanni Lidia, Valensisi Giuseppe, Misino Lucia, Neri Elisa, Neri Simona, Contino Daniela, Di Marco Mirella, Enna Agabitina, Strappafelci Silverio, Canavacci Flavio, Iacovacci Romolo, Cocimano Antonino, Ravarino Giuliana, Cifani Maria Grazia, Giacalone Salvatore,

Pietrangelo Marina, Di Bucci Franco, Pelliccia Franca, Parco Franca, Bellucci Fabrizio,
Bellucci Mariangela, Bellucci Massimo, Catoni Rodolfo, Fedeli Roberta, Sirigu Luigi,
Parisi Roberto, Guglielmi Patrizia, Foglietti Francesco, Parisi Claudia, Felici Franco,
Bernasconi Giacomino, Nistico' Salvatore, Salvi Renato, Testa Giuseppina, Sterpetti
Patrizia, Cruciani Venanzino, Mancinelli Loreana, Di Carmine Ernesto, Furlan Orlando,
Di Bartolo Olimpia, Benvenuti Gilberto, Corinaldesi Maria, Romiti Sergio, Masile
Francesco, Pasquali Mauro, Graziosi Gianluca, Ciofo Luigi, Di Curzio Rodolfo, Ciaffi
Laura, Masella Elio, Pogelli Giorgio, Massimi Romolo, Castrovillari Francesco, Ercoli
Maria Costantina, Piras Francesco, Monaldi Anna, Coletta Maria Grazia, Piras Mario, De
Rossi Maria, Campisano Giuseppe, Loricchio Beatrice, Lambiase Pasquale, Risso Mario,
Uri Giulia, Creatura Ludovico, Di Cecco Finisia, Maniscalchi Mariella, Sparanero Angelo,
Mazzetti Sergio, Vita Francesco, Venturi Giampiero, Proia Giuseppe, Bacci Anna Maria,
Di Curzio Laura, Di Curzio Sandro, Di Curzio Massimo, Fiorenza Benedetta, Brau
Emilia, Antinori Anna Rita, De Angelis Maurizio, Bitti Mauro, Miconi Carla, Mariano
Letizia, Galeano Maria Pia, Fabiani Gabriella, Ghislandi Matteo, Ghislandi Valerio,
Stasolla Francesca, Campisano Teresa, Bagnato Enrico Giuseppe Rocco, Rombola' Eva,
Curcio Maria Atonia, Rotundo Giuseppe, Rotundo Chiara, Liguori Anna Rosa, Santi
Vania, Guaglione Carolina, Morasca Andrea, Afflitto Roberto, Carenza Stella, Lazzari
Paola, Della Fornace Massimo, Gerboni Rossella, Collina Gabriella, Tonon Germana,
Risoldi Franco, Bardaro Domenica Maria, Mendozzi Concetta, Ferendeles Carlo, Ralli
Germana, Cardu Antonio, Segna Milena, Dalla Pria Giorgio, Chiaperotti Paola, Dalla Pria
Leonardo, Mosca Pierina, Di Benedetto Adriana, Piccirilli Angelo, Moretti Angelo,
Pietrangelo Orietta, Cori Augusto, Biagini Oriano, Gabrielli Viria, Mu Xianhua, Lazar
Lidia, Priamo Renzo, Lazar Didina, Scafati Ercole, Stefano Anna, Chimento Graziella,
Morrone Mimo, Cinque Guglielmo, Reatini Maria Antonietta, Petrilli Fatima, Seresini
Tiziano, Cesaroni Giacomina, Melchiorre Francesca, Cresti Delieto, Emili Anna Maria,

D'Andrea Luana, Falanga Teresa, Panci Romolo, Odierna Livio, Bracci Pierina, Cesaroni Alfredo, Cenciarelli Laura, Ferrini Renato, Leone Francesco, Turini Anna, Piaggese Stefano, Sossi Elena, Gioia Aleardo, Busini Ermanno, Pennarola Sandra, Gubert Elisabetta, Vedovato Tiziano, Calicchia Maria Pia, Cipriani Bruno, Pacitto Daniela, Servo Tullio, Dozio Daniela, Pavin Paolo, Bonelli Anna, Lena Sergio, Nenni Rita, Caddeo Alvaro, Giovarruscio Pierino, Salvatori Liliana, Bagnato Fabio, Marega Carlo, Bonafede Sergio, Amici Angela Maria, Montemuro Dario, Montemuro Isabella, Delossi Franco, Guglielman Stefania, Misino Vincenzo, Festuccia Bruno, Miseroni Claudio, Davila Alicia, Valori Francesco, Santucci Daniela, Polverini Valerio, Caddia Salvatore, De Pascale Maria Teresa, Gasparini Giuliano, Piccinini Paola, Di Gioia Franco, Gianfaldoni Gianfranca, Antonangeli Angelo, Varlotta Valerio, Benucci Fabrizio, De Bellis Anna Maria, Gressi Fulvio, Piacentini Anna Rita, Bagnato Costantino, Bagnato Agostino, Capocaccia Maria Livia, Di Bisceglia Guglielmo, Esposito Catia, Beneduce Emilio, Schiappa Eugenio, Cifani Renato, Rufo Maria, Cifani Masha, Foglietti Mario, Costanzo Antonio, Bagnato Rosaria, Gentile Luigi, Tiseo Giancarlo, Catoni Rodolfo, Fedeli Roberta, Longo Elisa, Carretta Mirella, Morolli Luigi, Ricci Daniela, Favi Giuliano, Lalli Agnese, Favi Roberta, Di Vito Maria Maddalena, Carboni Giuseppina, Savo Genesio, Iraci Raniero, Scattareggia Daniela, Berteza Paola, Artuso Eliana, Quaranta Walter, Frasca Sante, Lepore Egidio, Meschino Mario, Specchia Anna Giuseppa, Formiconi Patrizia, Ciabattini Claudio, Lupaioli Assunta, Alesi Claudio, Filippetti Massimo, De Marchis Marina, Forlenza Vito Cairoli, De Mario Simona, Marsigliani Flavio, Focolini Mercedes, Impinna Sylvaine Therese, Trifiro Sandra, Montagna Cristina, Bordoni Alfredo, Martinis Bruna, Iannini Ornella, Ottaviani Fabio, Maione Procolo, Di Paolo Giuseppe, Tedesco Assunta, Loi Maria, Berettini Manuela, Campagnola Angelo, Michieletto Giampiero, Michieletto Roberta, Miola Ida, Cacciani Alessandro, Patassini Loretta, Pierini Marcella, Fattori Anna, Altobelli Giuliana, Compagno Antonio, Boncompagni Clara, Nicolai Massimo Dante

Lorenzo, Patassini Anna Maria, Gallo Massimo, Maggi Alessandro, Pepe Laura, Por
Roberto, Maceroni Maria Gabriella, De Angelis Bruna, Toni Sergio, Colaprete Mari
Giuliana, Cianca Fabrizio, Gianfaldoni Lauretta, Siena Lina, Formichetti Lucia, Mazziott
Francesco, Chimento Antonio, De Santis Anna Maria, Camilli Pina, Leoni Fabrizio
Casciato Patrizia, Felici Nadia, Piscitelli Giuseppa, rappresentati e difesi dall'avv.
Massimo Galdi, loro difensore in primo grado, con domicilio eletto presso lo stesso avv.
Massimo Galdi in Roma, via delle Milizie, 76;

appellati

e nei confronti di

Soc Gemma Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Saldutti, Nicola Alessandro
Saldutti, con domicilio eletto presso Andrea Saldutti in Roma, via Lorenzo Magalotti
n.15, loro difensori in primo grado (ancorchè medio tempore dichiarata fallita);

appellata

per l'annullamento e/o l'integrale riforma

previa sospensiva

della sentenza n. 62/11 del TAR Lazio, Sezione seconda, depositata in data 7 gennaio
2011, con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado recante il n. 3184/2010 di Ruolo
Generale TAR.

FATTO

Con il ricorso introdotto dinanzi al TAR del Lazio i signori Garbati Ombretta e molti altri,
proprietari di unità immobiliari all'interno di edifici costruiti nell'ambito del piano di
zona di edilizia economica e popolare, *ex lege* n. 167 del 1962 e s.m.i., denominato
"Laurentino 38", hanno inteso porre in discussione e contestare la legittimità dell'operato
dell'Amministrazione capitolina in riferimento alle pretese creditorie che essa ha inteso
far valere nei loro confronti in base alla convenzione prot. n. 22554 del 08/02/1979, come
integrata dall'art. 35 della legge n. 865/71,.

In particolare, i ricorrenti hanno contestato la richiesta di somme di denaro, avanzata da Roma Capitale (già Comune di Roma) nei loro confronti, a titolo di conguaglio del corrispettivo dovuto all'Ente Locale in forza della richiamata Convenzione.

Il Tar del Lazio nel pronunciarsi sul suddetto ricorso lo ha accolto, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata nel gravame.

Con il presente atto Roma Capitale ricorre in appello avverso tale sentenza, affinché codesto Ecc.mo Collegio ne disponga la riforma, previa sospensiva, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Sulla contraddittorietà della pronuncia del TAR del Lazio sotto il profilo del difetto di giurisdizione.

La scrivente difesa intende, innanzitutto, evidenziare che il *decisum* del TAR Lazio è contraddittorio, in quanto il ragionamento svolto dal Collegio di primo grado a ben vedere porterebbe necessariamente a concludere per la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, il TAR del Lazio nell'affermare che il diritto di credito in questione deve ritenersi prescritto, in quanto poteva essere fatto valere già in epoca anteriore alla delibera n. 50 del 24 febbraio 2000, muove dal presupposto che quest'ultima delibera "*ha mera natura ricognitiva del complessivo debito per indennità di esproprio come determinato in ottemperanza alla sentenza 3127 del 14 ottobre 1998 della Corte di Appello di Roma*".

Ciò significa negare che l'Amministrazione capitolina abbia esercitato, seppure in via mediata, alcun potere (*recte* attività amministrativa) volto all'esatta determinazione di quanto richiesto a titolo di conguaglio del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, oltre che per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Ebbene, a voler condividere questa tesi non può che richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale nel pronunciarsi su di una fattispecie del tutto analoga si è così espressa: "*ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione non viene in rilievo, ad avviso del Collegio, l'art. 34 del D.Lgs. n.80/1998, né nella parte (n.ri 1 e 2) che ha*

attribuito alla giurisdizione piena ed esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia edilizia ed urbanistica, intesa quest'ultima come concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio (...), né nella parte (n.3 lettera B) che ha stabilito come nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa e/o ablativa."

Precisando, che, essendo oggetto di contestazione "semplicemente il recupero da parte del Comune del conguaglio che l'Ente ritiene competergli in conseguenza della definitiva quantificazione dell'indennità di esproprio e che si assume invece non dovuto" (...), "è del tutto evidente che la controversia avente ad oggetto il recupero di un credito dell'Amministrazione che il privato assume non competere in quanto non contemplato nel negozio stipulato "iure privatorum" con l'Amministrazione medesima, non possa che appartenere, sotto tale diverso profilo, alla giurisdizione del giudice ordinario." (Cass. Sez. Un. 29 aprile 2004 n. 8219).

In altri termini, l'assunto da cui parte il TAR del Lazio, che si tratta di questione relativa ad un mero diritto di credito e come tale afferente un profilo esclusivamente "privatistico", a volerne condividere la correttezza, può portare ad un'unica conclusione: il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

- a) Sul corretto inquadramento giuridico della vicenda.

Non si può e non si vuole escludere una possibile diversa ricostruzione della vicenda sul piano giuridico.

Al riguardo, nel richiamare le argomentazioni svolte in primo grado, nel tentativo di fornire un più puntuale inquadramento della fattispecie, si rammenta che la legislazione in materia di edilizia economica e popolare (che corrisponde ad una esperienza legislativa, amministrativa e pratica ormai quasi secolare), persegue lo scopo generale di favorire l'acquisizione di un bene fondamentale – la casa – a soggetti economicamente disagiati.

Per perseguire tale finalità la legge prevede una specifica strumentazione, contemplata in

larga parte dalla l. 865 del 1971, c.d. "legge per la casa", e dalla l. 10 del 1977, c.d. legge "Bucalossi", che apportando alcune modifiche alla materia ha introdotto la dizione "piani di zona", prima utilizzata solo nella prassi.

Fine principale di detti piani è quello di fornire strumenti esecutivi di particolare efficacia per l'attuazione di piani di costruzioni di tipo popolare-economico, favorendo gli espropri, sia per quanto riguarda la procedura che il costo di essi.

La realizzazione di tali piani passa attraverso un insieme articolato di procedimenti amministrativi e convenzioni attuative.

Le aree espropriate vengono concesse in diritto di superficie oppure cedute in proprietà ai soggetti incaricati dell'edificazione degli alloggi con delibera del Consiglio comunale o dell'assemblea del Consorzio, la quale determina anche il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, tra l'ente concedente ed il richiedente.

Tuttavia, essendo l'intera procedura permeata dall'interesse pubblico di soddisfare l'esigenza abitativa dei meno abbienti **senza far gravare il relativo costo sul resto della cittadinanza**, il legislatore all'art. 35 della legge 865/71 ha previsto che: *"i corrispettivi della concessione in superficieed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;.....(omissis)....."*

Il significato di questa disposizione (formulata - si badi bene - con espressione di chiusura di indiscutibile pregnanza: essa non dice che i corrispettivi devono 'essere uguali' o 'corrispondere' ai 'costi sostenuti', ma che devono *"assicurare la copertura"*) non solo è chiarissimo, tanto sotto il profilo letterale, quanto sotto il profilo logico-sistematico, ma contiene in sé una valenza giuridicamente lineare, che non può e non deve sfuggire all'interprete.

La regola di legge, infatti, non si limita a prescrivere una norma d'azione per l'Amministrazione, ma detta una clausola indefettibile della convenzione, il cui

contenuto va ad integrare il regolamento convenzionale giusta il principio di cui all'art. 1339 cod.civ.

Prescindendo, dunque, dalle espressioni usate (oppure omesse) nelle convenzioni, non solo la disposizione di legge diviene parte integrativa della convenzione, ma ogni diversa espressione, intenzione o volontà manifestata dalle parti è destinata ad essere del tutto vana ed inefficace, in quanto nulla per contrasto con norme imperative (articolo 1343 cod. civ.).

- **b) Sul legittimo operato dell'Amministrazione nella determinazione del conguaglio.**

In relazione al costo di acquisizione delle aree occorse per la realizzazione del p.d.z. Laurentino 38, il corrispettivo di cui alla convenzione era stato preventivamente, e dunque inevitabilmente, determinato solo in via presuntiva, dal momento che le aree assegnate ai numerosi soggetti interessati erano, al momento della stipula formale della convenzione, in via di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune.

Pertanto, soltanto una volta definite le procedure ablativo e di acquisizione delle aree occorse per costruzioni e opere di urbanizzazione, con le inevitabili 'code' dei contenziosi instaurati dai privati espropriati per l'attuazione del p.d.z. in esame, l'Amministrazione, in pedissequa esecuzione di principi, norme, atti amministrativi, nonché della stessa convenzione stipulata, ha potuto definire i corrispettivi dovutigli, provvedendo successivamente a precisare, con un esame puntuale delle singole posizioni ed unità immobiliari, la somma che ciascun proprietario deve corrispondere.

La determinazione di tale somma (opportunamente rivalutate con riferimento alla data della determinazione dirigenziale citata) è avvenuta per il tramite di un calcolo complesso che ha dovuto tener conto di parametri differenziati in funzione degli usi, residenziali o non, delle cubature costruite (criterio del resto seguito anche in sede di determinazione del corrispettivo in via presuntiva e preventiva) oltre che della incidenza proporzionale dell'intervento eseguito dall'interessata rispetto all'insieme del piano di zona.

In sostanza, il competente Ufficio del Comune ha:

- a) determinato il costo di acquisizione delle aree dell'intero piano di zona interessato, ovviamente a valle del suo completamento;
- b) ripartito detto costo complessivo per la cubatura prevista per il p.d.z., con il parametro differenziato tra residenziale e non residenziale (il secondo 'pesando' il doppio del primo);
- c) rivalutato le somme versate fino al momento della convenzione;
- d) determinato il conguaglio dovuto sottraendo dal costo sostenuto per acquisizione di aree le somme pagate per lo stesso titolo, opportunamente rivalutate come detto (avendo enucleato le somme dovute a fronte di oneri per acquisizione di aree da quelle comprensive degli oneri per opere di urbanizzazione, secondo i criteri stabiliti a suo tempo con le deliberazioni di assegnazione);
- e) ripartito le somme totali per i singoli debitori.

Sembra, pertanto, ineccepibile che l'Amministrazione capitolina con la delibera 50 del 24 febbraio 2000, non si è limitata ad un mera attività ricognitiva di quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello 3127/98, ma, nel rispetto dei parametri fissati da quest'ultima, ha dato l'avvio ad un complesso *iter* procedimentale finalizzato alla determinazione dell'esatto corrispettivo dovuto dai ricorrenti a titolo di conguaglio e culminato con l'espressa richiesta di pagamento formulata nei loro confronti con il provvedimento del Comune di Roma - Dipartimento IX - prot. 1271 dell'11/01/2010, impugnato dinanzi al TAR del Lazio.

D'altronde solo aderendo ad una tale tesi è possibile ritenere sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel rispetto di quanto affermato dalle note sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e 191/2006.

Infatti, in tali pronunce, nel ribadire il principio secondo il quale il riparto della giurisdizione non può avvenire secondo la logica dei c.d. "blocchi di materie", è stato affermato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 103 Cost., la legge può attribuire la

cognizione di diritti soggettivi al giudice amministrativo solo ove sussista un collegamento, seppur in via mediata, con il potere amministrativo.

Peraltro, non può non ricordarsi che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di occuparsi ripetutamente della questione sollevata da numerose cooperative operanti in vari pp.d.z..

Fra le tante pronunce si richiamano le sentenze 2852/03, 2956/03, 2955/03, 2963/03, con le quali il Tar del Lazio, nel ritenere corretto l'operato dell'amministrazione, ha affermato che *"tenuto conto dello schema pubblicistico in cui si inquadrano gli atti convenzionali in questione, (...) non fosse, per volontà delle parti, derogabile il preciso dettato normativo che nei termini sopra ricordati prescrive la copertura delle spese sostenute dal Comune per gli espropri, quale corrispettivo della concessione del diritto di superficie"*.

2) Sull'infondatezza dell'eccezione prescrizione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, nessun fondamento può avere l'eccezione di prescrizione ove venga riconosciuto alla vicenda un più confacente carattere "pubblicistico".

La procedura giudiziaria avente per oggetto la contestazione dell'indennità di esproprio, che ha dato vita ad una maggiorazione dei costi sostenuti dall'amministrazione per la realizzazione del P.d.Z. laurentino, si è conclusa solo con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10680 dell'11 agosto 2000, che, determinando il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello 3127/98, ha consentito all'Amministrazione di avviare la procedura per l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalle ricorrenti a titolo di conguaglio per la concessione del diritto di superficie e per la successiva trasformazione del medesimo in diritto di proprietà.

È, infatti, noto che, ai sensi dell'art. 178 del Titolo III, Capo I, del Testo Unico sulle Autonomie Locali, le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

La norma in esame individua un procedimento articolato e complesso, al termine del quale si consegue la materiale disponibilità finanziaria dell'entrata, connotato da particolari garanzie procedurali previste dalla legge (R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924), che impediscono una gestione del bilancio in modo celere e flessibile.

In particolare, soltanto con l'accertamento disciplinato dall'art. 179 del T.U. l'Ente diviene creditore, realizzando giuridicamente l'entrata.

Più precisamente, l'art. 179 del T.U. individua nell'accertamento la fase tipicamente giuridica riferita al bilancio di competenza e diretta a garantire la reale sussistenza del credito dell'amministrazione nei confronti dei terzi.

Infatti, l'accertamento è funzionale ad individuare:

- la ragione del credito;
- la sussistenza del relativo titolo giuridico;
- il soggetto debitore;
- la somma da riscuotere,
- la relativa scadenza.

Partendo dal presupposto che l'accertamento è un'attività che l'Amministrazione deve necessariamente porre in essere per la riscossione dei crediti, occorre verificare se l'amministrazione ha correttamente intrapreso questa attività solo a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10680 dell'11 agosto 2000, oppure avrebbe potuto/dovuto porre in essere tale attività già a seguito della sentenza della Corte d'Appello 3127/98.

Ebbene, risulta evidente come la soluzione sia ricavabile sul piano logico ancor prima che giuridico.

Infatti, laddove l'art. 179, al secondo comma *lett. d*, fa riferimento, tra le altre entrate, ai "provvedimenti giudiziari" sembra chiaro che fa riferimento a sentenze che portano in sé un credito dell'amministrazione, la cui riscossione, per quanto ragionevolmente dovrebbe avvenire in esito al passaggio in giudicato della sentenza (anche per ragioni di certezza dell'*agere* pubblico), potrebbe, tuttavia, ritenersi legittimamente attivata sulla

base di una semplice sentenza esecutiva, nel presupposto che costituisca un idoneo titolo giuridico del credito stesso.

Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza della Corte d'Appello n. 3127/98, alla cui data di pubblicazione il TAR del Lazio ha ricondotto il *dies a quo* del termine di prescrizione, a ben vedere non aveva ad oggetto il credito in questione bensì diversa, seppur collegata, questione, ossia quella relativa alla quantificazione di un'indennità di esproprio, a seguito di opposizione alla stima ex art. 54 del T.U. degli Espropri.

Ne consegue che del tutto erroneamente il TAR del Lazio ha individuato la decorrenza del termine prescrizione decennale nella data di pubblicazione (e/o comunicazione/notificazione) della sentenza della Corte d'Appello n. 3127/98, dal momento che quest'ultima non costituisce affatto il titolo giuridico del credito contestato.

Infatti, la ragione del credito è da rinvenire unicamente nella convenzione stipulata tra l'Ente e i concessionari/assegnatari del diritto di superficie/proprietà, così come integrata dal contenuto dispositivo dell'art. 35 della legge 865/71 (ai sensi dell'art. 1339 c.c.), norma quest'ultima che rende esigibile il diritto al conguaglio solo a fronte di un **definitivo, certo e non contestabile** incremento dei costi sopportati dall'Amministrazione per l'esproprio delle aree finalizzate alla realizzazione del Piano di Zona.

Pertanto, appare palese come il titolo giuridico per la riscossione del credito nei confronti delle ricorrenti sia sorto solo in seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10680 dell'11 agosto 2000, che determinando il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello n. 3127/98, ha reso **definitivo, certo e non contestabile** il maggior costo sostenuto dall'Amministrazione, condizione cui l'art. 35 della legge 865/71 collega la nascita del diritto di credito al conguaglio.

Si deve, quindi, ritenere che sia del tutto legittima la richiesta di pagamento formulata nei confronti delle ricorrenti con il provvedimento del Comune di Roma – Dipartimento IX – prot. 1271 dell'11/01/2010, in quanto:

è solo con la sentenza della Corte di cassazione n. 10680 dell'11 agosto 2000

che si è verificato il presupposto per la riscossione dei diritti di conguaglio,

secondo quanto previsto dalla convenzione, come integrata dall'art. 35 della legge 865/71;

il termine di prescrizione decennale di tali crediti è iniziato a decorrere, *ex art.* 2935 c.c., soltanto a seguito del successivo (complesso) accertamento ai sensi dell'art. 179 del T.U. sulle Autonomie Locali;

in ogni caso, tale termine prescrizionale è stato interrotto più volte da atti dell'Amministrazione finalizzati alla riscossione dei suddetti crediti, ed in primis dalla delibera del Consiglio Comunale n. 54/2000, munita per sua natura di pubblicità legale.

Istanza cautelare

La decisione del TAR Lazio, che ha ignorato i principi generali in tema di dies a quo per l'esercizio di un diritto di credito, accogliendo l'eccezione di prescrizione avversa, lascia sinceramente meravigliati. Il presente appello, dunque, in virtù dei motivi dedotti, è fondato nel merito.

Quanto al *periculum in mora* esso è *in re ipsa*: come codesto Ecc.mo Consesso avrà avuto modo di vedere la vertenza odierna è solo UNA delle TANTE decise dal TAR (dalle quali sono uscite altrettante sentenze errate). Per ognuna di queste posizioni il Comune di Roma avanza migliaia di Euro che, sommati per le centinaia di situazioni soggettive che si rinvencono nei molti Piani di zona della città eseguiti nel corso degli anni per assicurare casa a tutti, diventano un monumentale ammanco nelle casse dell'Amministrazione locale.

In attesa che si definisca il merito del contenzioso si ritiene che debba prevalere l'interesse collettivo su quello dei singoli, i quali – pur con il rispetto che si deve ai cittadini in un momento di feroce crisi economica – sono tenuti a versare somme di denaro non così eclatanti, per riscattare la proprietà dell'appartamento da loro goduto sin ad ora a titolo di diritto di superficie.

Si confida nell'accoglimento dell'inibitoria.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito:

- in via cautelare, sospenda gli effetti della sentenza impugnata, considerato il pericolo di un grave pregiudizio che deriverebbe alle risorse economiche comunali dalla mancata riscossione dei diritti di conguaglio per tutto il Piano di Zona Laurentino 38, in una fase storica in cui, come è noto, Roma Capitale vive una situazione di difficoltà finanziaria tale da aver comportato i provvedimenti straordinari di cui all'art. 78 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (c.d. "gestione commissariale);
- nel merito, dichiari l'illegittimità e/o l'inefficacia della sentenza del TAR, e per l'effetto - annullandola - riconosca dovuti gli importi richiesti a titolo di conguaglio alle ricorrenti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Roma, 30 giugno 2011

Procura Speciale

Avv. Rodolfo Murra

Io sottoscritto On.le Giovanni Alemanno nella mia qualità di Sindaco p.t. di ROMA CAPITALE, delego l'avv. Rodolfo Murra a rappresentare e difendere Roma Capitale nel presente giudizio innanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione n. 62/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez. II, conferendo al suddetto avvocato ogni più ampia facoltà e potere di legge, nessuno escluso, ivi compresa quello di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso il predetto avvocato, nella sede della Avvocatura Capitolina via del Tempio di Giove n.21, autorizzandolo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03.

Il Sindaco

(On.le Giovanni Alemanno)

Avv. Rodolfo Murra

Avv. Rodolfo MURRA

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa ha valore indeterminato **Avv. Rodolfo MURRA**

Istanza di notifica

Si notifici il suesteso atto di appello a:

- 1) Ombretta Garbati, Arena Carmela, Morucci Gianfranco, Valente Nicoletta Concetta, Nowicka Alicja Wanda, Muslia Giorgio, Susin Luciano, Perrone Augusto, Civinini Nicola, Burtone Carla, Perrella Maria, Momoni Maurizio, Perrella Rosa, Carmina Gabriella, Compagnone Salvatore, Sciacca Antonino, Pulicari Maria, Rotondi Marisa, Sparaco Romano, Greco Maria, Rotondi Vincenzo, Rotondi Gianluca, Paglia Bice, Parcaroli Alessandro, Parcaroli Massimiliano, Caponeri Antonio, Caponeri Piergiorgio, Caponeri Pierpaolo, Caponeri Gianleonardo, Perrone Iside, Giaquinto Giovanni, Sciortino Joseph, Wong Puay Lang, Lioi Alba Madrilena, Sbordoni Oriana, Risuleo Giancarlo, Palagiano Daniela, Gianni Rosalba, Quilla Luciana, Natali Maurizio, Zappavigna Maria Rita, Alimonti Maurizio, Gianello Raffaella, Leone Roberto, Alberghini Maltoni Luciano, Schiavello Roberto, Strappafelci Carla, Franza Alessandro, Orlandi Donatella, Dalla Pria Donatella, Quacquarelli Stefano, Dominijanni Lidia, Valensisi Giuseppe, Misino Lucia, Neri Elisa, Neri Simona, Contino Daniela, Di Marco Mirella, Enna Agabitina, Strappafelci Silverio, Canavacci Flavio, Iacovacci Romolo, Cocimano Antonino, Ravarino Giuliana, Cifani Maria Grazia, Giacalone Salvatore, Pietrangelo Marina, Di Bucci Franco, Pelliccia Franca, Parco Franca, Bellucci Fabrizio, Bellucci Mariangela, Bellucci Massimo, Catoni Rodolfo, Fedeli Roberta, Sirigu Luigi, Parisi Roberto, Guglielmi Patrizia, Foglietti Francesco, Parisi Claudia, Felici Franco, Bernasconi Giacomino, Nistico' Salvatore, Salvi Renato, Testa Giuseppina, Sterpetti Patrizia, Cruciani Venanzino, Mancinelli Loreana, Di Carmine Ernesto, Furlan


Orlando, Di Bartolo Olimpia, Benvenuti Gilberto, Corinaldesi Maria, Romiti Sergio, Masile Francesco, Pasquali Mauro, Graziosi Gianluca, Ciofo Luigi, Di Curzio Rodolfo, Ciaffi Laura, Masella Elio, Pogelli Giorgio, Massimi Romolo, Castrovillari Francesco, Ercoli Maria Costantina, Piras Francesco, Monaldi Anna, Coletta Maria Grazia, Piras Mario, De Rossi Maria, Campisano Giuseppe, Loricchio Beatrice, Lambiase Pasquale, Risso Mario, Uri Giulia, Creatura Ludovico, Di Cecco Finisia, Maniscalchi Mariella, Sparanero Angelo, Mazzetti Sergio, Vita Francesco, Venturi Giampiero, Proia Giuseppe, Bacci Anna Maria, Di Curzio Laura, Di Curzio Sandro, Di Curzio Massimo, Fiorenza Benedetta, Brau Emilia, Antinori Anna Rita, De Angelis Maurizio, Bitti Mauro, Miconi Carla, Mariano Letizia, Galeano Maria Pia, Fabiani Gabriella, Ghislandi Matteo, Ghislandi Valerio, Stasolla Francesca, Campisano Teresa, Bagnato Enrico Giuseppe Rocco, Rombola' Eva, Curcio Maria Atonia, Rotundo Giuseppe, Rotundo Chiara, Liguori Anna Rosa, Santi Vania, Guaglione Carolina, Morasca Andrea, Afflitto Roberto, Carezza Stella, Lazzari Paola, Della Fornace Massimo, Gerboni Rossella, Collina Gabriella, Tonon Germana, Risoldi Franco, Bardaro Domenica Maria, Mendozzi Concetta, Ferendeles Carlo, Ralli Germana, Cardu Antonio, Segna Milena, Dalla Pria Giorgio, Chiaperotti Paola, Dalla Pria Leonardo, Mosca Pierina, Di Benedetto Adriana, Piccirilli Angelo, Moretti Angelo, Pietrangelo Orietta, Cori Augusto, Biagini Oriano, Gabrielli Viria, Mu Xianhua, Lazar Lidia, Priamo Renzo, Lazar Didina, Scafati Ercole, Stefano Anna, Chimento Graziella, Morrone Mimo, Cinque Guglielmo, Reatini Maria Antonietta, Petrilli Fatima, Seresini Tiziano, Cesaroni Giacomina, Melchiorre Francesca, Cresti Delieto, Emili Anna Maria, D'Andrea Luana, Falanga Teresa, Panci Romolo, Odierna Livio, Bracci

Pierina, Cesaroni Alfredo, Cenciarelli Laura, Ferrini Renato, Leone Francesco, Turini Anna, Piaggese Stefano, Sossi Elena, Gioia Aleardo, Busini Ermanno, Pennarola Sandra, Gubert Elisabetta, Vedovato Tiziano, Calicchia Maria Pia, Cipriani Bruno, Pacitto Daniela, Servo Tullio, Dozio Daniela, Pavin Paolo, Bonelli Anna, Lena Sergio, Nenni Rita, Caddeo Alvaro, Giovarruscio Pierino, Salvatori Liliana, Bagnato Fabio, Marega Carlo, Bonafede Sergio, Amici Angela Maria, Montemuro Dario, Montemuro Isabella, Delossi Franco, Guglielman Stefania, Misino Vincenzo, Festuccia Bruno, Miseroni Claudio, Davila Alicia, Valori Francesco, Santucci Daniela, Polverini Valerio, Caddia Salvatore, De Pascale Maria Teresa, Gasparini Giuliano, Piccinini Paola, Di Gioia Franco, Gianfaldoni Gianfranca, Antonangeli Angelo, Varlotta Valerio, Benucci Fabrizio, De Bellis Anna Maria, Gressi Fulvio, Piacentini Anna Rita, Bagnato Costantino, Bagnato Agostino, Capocaccia Maria Livia, Di Bisceglia Guglielmo, Esposito Catia, Beneduce Emilio, Schiappa Eugenio, Cifani Renato, Rufo Maria, Cifani Masha, Foglietti Mario, Costanzo Antonio, Bagnato Rosaria, Gentile Luigi, Tiseo Giancarlo, Catoni Rodolfo, Fedeli Roberta, Longo Elisa, Carretta Mirella, Morolli Luigi, Ricci Daniela, Favi Giuliano, Lalli Agnese, Favi Roberta, Di Vito Maria Maddalena, Carboni Giuseppina, Savo Genesio, Iraci Raniero, Scattareggia Daniela, Berteza Paola, Artuso Eliana, Quaranta Walter, Frasca Sante, Lepore Egidio, Meschino Mario, Specchia Anna Giuseppa, Formiconi Patrizia, Ciabattini Claudio, Lupaioli Assunta, Alesi Claudio, Filippetti Massimo, De Marchis Marina, Forlenza Vito Cairoli, De Mario Simona, Marsigliani Flavio, Focolini Mercedes, Impinna Sylvaine Therese, Trifiro Sandra, Montagna Cristina, Bordoni Alfredo, Martinis Bruna, Iannini Ornella, Ottaviani Fabio, Maione Procolo, Di Paolo

Giuseppe, Tedesco Assunta, Loi Maria, Berettini Manuela, Campagnola Angelo, Michieletto Giampiero, Michieletto Roberta, Miola Ida, Cacciani Alessandro, Patassini Loretta, Pierini Marcella, Fattori Anna, Altobelli Giuliana, Compagno Antonio, Boncompagni Clara, Nicolai Massimo Dante Lorenzo, Patassini Anna Maria, Gallo Massimo, Maggi Alessandro, Pepe Laura, Porri Roberto, Maceroni Maria Gabriella, De Angelis Bruna, Toni Sergio, Colaprete Maria Giuliana, Cianca Fabrizio, Gianfaldoni Lauro, Siena Lina, Formichetti Lucia, Mazziotto Francesco, Chimento Antonio, De Santis Anna Maria, Camilli Pina, Leoni Fabrizio, Casciato Patrizia, Felici Nadia, Piscitelli Giuseppa, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Galdi, con domicilio eletto presso Massimo Galdi in Roma, via delle Milizie, 76, ivi consegnandone una copia ciascuno

- 2) **Gemma S.p.a.**, presso lo studio dell'Avv. Andrea Saldutti in Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15, ove è stata elettivamente domiciliata in primo grado.
- 3) **Gemma S.p.a.**, presso lo studio del curatore fallimentare Macario Francesco in Roma, Lungotevere Marzio n.1.
- 4) **Gemma S.p.a.**, presso lo studio del curatore fallimentare Viscogliosi Stefano in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 44.
- 5) **Gemma S.p.a.**, presso lo studio del curatore fallimentare Dell'Olmo Annarita in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 145.

Avv. Rodolfo MURRA



COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

8

Zona

139

CASSA **5** /2011 Cron. 11.621 Dest.176/341 Data Ric. 05/07/2011

Richiedente: **AVV. RODOLFO MURRA - AVVOCATURA DEL COMUNE DI**

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Trasf. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiesto come in atto, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico della Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **LAZAR LIDIA RAPP. E DIFESO DALL'AVV MASSIMO GALDI CON DOMICILIO ELETTO PRESSO L'AVV MASSIMO GALDI**

ROMA - VIALE DELLE MILIZIE, 76
mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona

consegnandone copia conforme a mani della segretaria addetta a ricevere l'atto, tale qualificata. Signora Irene ACQUARO.
Roma, 7 luglio 2011

Valter Surdella
Ufficiale Giudiziario B3
Corte di Appello di Roma

è sigillata, ai sensi di legge.

caprace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del c
Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____